



Allegato 2

COMUNE DI PISA

Direzione Servizi Educativi - Politiche Sociali - Politiche della casa

BANDO ANNO 2010 PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE AI SENSI DELL'ART.11 DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N. 431.

LA DIRIGENTE

Vista la legge 9 dicembre 1998 n. 431 ed in particolare l'art.11;
Visto il Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999;
Vista la legge regionale toscana del 20 dicembre 1996, n°96;
Vista la legge regionale toscana del 24 febbraio 2005, n°41;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n° 265 del 6 aprile 2009;
Vista la propria determinazione n°541 del 29/04/2010 con la quale è stato approvato il presente bando;

RENDE NOTO

che, a partire dalla data di pubblicazione del presente bando e per i successivi 30 gg. consecutivi, i soggetti in possesso delle condizioni e dei requisiti in esso stabiliti e sotto elencati potranno presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione, secondo quanto disposto nello stesso e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Le domande presentate entro tale termine daranno titolo, qualora determinino la collocazione in posizione utile nella relativa graduatoria definitiva, all'attribuzione del contributo ad integrazione dei canoni di locazione versati a partire dal 1° gennaio 2010, ovvero dalla data di decorrenza del contratto se successiva al 1° gennaio, fino al 31 dicembre 2010. Tale contributo sarà erogato nella misura stabilita dall'Amministrazione Comunale ai sensi del presente bando.

Art. 1 - Requisiti e condizioni per la partecipazione al bando.

Per la partecipazione al presente bando è necessario il possesso da parte del richiedente - nonché per i successivi punti D), E1) ed E2 da parte di tutti i componenti il suo nucleo familiare - entro la data di scadenza del bando e comunque, in ogni caso, al momento della presentazione della domanda, dei seguenti requisiti e condizioni:

A) cittadinanza:

A-1 cittadinanza italiana; oppure

A-2 cittadinanza di uno stato appartenente all'Unione Europea; oppure

A-3 cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione Europea; in questo caso occorre

- 1) il possesso di un regolare permesso di soggiorno non inferiore ad un anno o della carta di soggiorno ai sensi della vigente normativa in materia (art.5 della legge regionale 24 febbraio 2005 n°41 che rinvia all'art.41 del D. Lgs. 25 luglio 1998 n°286);
- 2) il possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella Regione Toscana, ai sensi e per gli effetti dell'art.11 comma 13 del D.L. 25 giugno 2008, n.112 convertito in Legge n.133 del 6 agosto 2008. E' possibile autocertificare tale stato elencando dettagliatamente le date ed i Comuni di residenza. In caso di presentazione di dati incompleti o non corrispondenti alle risultanze anagrafiche la domanda potrà essere esclusa, anche successivamente alla pubblicazione della graduatoria definitiva.

B) residenza anagrafica nell'immobile con riferimento al quale si richiede il contributo e che deve essere posto nel Comune di Pisa;

C) essere titolari di un regolare contratto di locazione ad uso abitativo di un alloggio di proprietà privata o pubblica (con esclusione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica attualmente disciplinati dalla legge regionale n°96/1996) stipulato ai sensi dell'ordinamento vigente, regolarmente registrato. Con riferimento a tale contratto si dovrà specificare se è presente una situazione di morosità all'atto della presentazione della domanda e se risulta avviata una procedura di sfratto e dovranno essere indicati tutti gli elementi idonei ad identificare l'alloggio e la tipologia contrattuale, nonché i mq dell'alloggio stesso calcolati con le regole della normativa per la tassa sui rifiuti (TARSU). Anche nel caso in cui il contratto di locazione sia sottoscritto direttamente dal Comune in base ad un accordo con i proprietari degli immobili, i soggetti che risiedono nell'alloggio possono presentare domanda ed il contributo è calcolato sulla base dell'importo che i soggetti corrispondono per quell'immobile. In tal caso è sufficiente fare riferimento alla documentazione in possesso dell'amministrazione comunale.

D) reddito:

D1) è necessario presentare certificazione dalla quale risulti un valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), calcolato ai sensi del Decreto Legislativo n.109/98 e successive modificazioni ed integrazioni, non superiore ad € 26.588,00;

D2) è necessario essere in possesso di certificazione dalla quale risultino valore ISE/ISEE e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolati ai sensi del Decreto Legislativo n.109/98 e successive modificazioni ed integrazioni, rientranti entro i valori di seguito indicati:

Fascia "A"

- Valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. (per l'anno 2010 pari ad euro **11.985,22**);
- Incidenza del canone, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE non inferiore al 14%.

Fascia "B"

- Valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno 2009 (pari ad euro **11.985,22**) e l'importo di euro **26.588,00**;
- Incidenza del canone sul valore ISE non inferiore al 24%;
- Valore ISEE non superiore ad Euro **14.715,00** (limite per l'accesso all'E.R.P. per il 2010 aggiornato con delibera della G.R. n. 628 del 20/07/2009).

Ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n°265 del 6 aprile 2009, la posizione reddituale del richiedente da assumere a riferimento per il contributo è quella risultante da una certificazione ISE/ISEE non scaduta al momento della presentazione della domanda, avente ad oggetto i redditi dell'anno 2009 del nucleo familiare determinato ai sensi della normativa ISE/ISEE stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art.8.

L'attestazione ISE/ISEE dovrà essere rilasciata da un Centro di assistenza fiscale (CAAF) o dalla sede INPS.

E) assenza delle seguenti condizioni:

E1) non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare, nel Comune di Pisa e nei comuni limitrofi (e cioè San Giuliano Terme, Cascina, Collesalveti e Livorno), laddove secondo la definizione riportata nella delibera del Consiglio Regionale n. 47/2001 *“Si intende adeguato l'alloggio la cui superficie utile abitabile intesa quale superficie di pavimento misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio da un vano all'altro, degli sguinci di porte e finestre sia non inferiore a 30 mq. per 1 persona, non inferiore a 45 mq. per 2 persone, non inferiore a 55 mq. per 3 persone, non inferiore a 65 mq. per 4 persone, non inferiore a 75 mq. per 5 persone, non inferiore a 95 mq. per 6 persone ed oltre”* come specificato nei parametri di cui alla lett. c della Tabella A allegata alla L.R. 96/96”;

E2) non essere titolare di diritti di proprietà su uno o più alloggi o locali ad uso abitativo sfitti o concessi a terzi, ubicati in qualsiasi località, il cui valore catastale complessivo sia uguale o superiore al valore catastale di un alloggio adeguato determinato assumendo come vani catastali quelli di cui alla tabella di seguito riportata con riferimento al nucleo familiare, e come tariffa d'estimo quella convenzionale risultante dalla media del valore delle classi della categoria A3 (di zona periferica ove prevista) del comune di residenza o, se diverso, del comune per il quale si concorre:

Numero dei componenti il nucleo familiare	1	2	3	4	5	6 e oltre
Vani catastali	3	4	4,5	5	6	7

Nel caso di quote di proprietà il relativo valore è convenzionalmente ridotto di un terzo.

Nel caso di diritto di usufrutto su uno o più alloggi o locali ad uso abitativo (o su quote di essi), sfitti o concessi a terzi, ubicati in qualsiasi località, il valore catastale degli stessi ai fini della valutazione di cui alla lettera E2 è convenzionalmente ridotto della metà.

Art. 2 - Nucleo familiare

Fanno parte del nucleo familiare **i soggetti componenti la famiglia anagrafica** ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, salvo quanto stabilito nell'art.1-bis del D.P.C.M. 7 maggio 1999 n°221.

In particolare il nucleo risulta composto dal dichiarante, dal coniuge e dai figli, nonché dalle altre persone con lui conviventi e dalle altre persone a suo carico ai fini IRPEF.

Nella domanda di partecipazione dovranno, inoltre, essere indicati:

- il n° di persone ultra sessantacinquenni presenti nel nucleo familiare;
- il n° di soggetti disabili presenti nel nucleo familiare;
- il n° di minorenni presenti nel nucleo familiare;
- il n° dei figli a carico del soggetto dichiarante.

Art. 3 - Autocertificazione delle condizioni e dei requisiti di ammissibilità

Ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. del 28 dicembre 2000 n.445 e successive modificazioni ed integrazioni il richiedente può ricorrere all'autocertificazione delle condizioni e dei requisiti indicati agli artt.1 e 2 del presente bando. L'Amministrazione Comunale in base al Dlgs.n.109/98 ed all'art.71 del D.P.R. n.445/2000 effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini della partecipazione al presente bando, d'intesa con l'Agenzia delle Entrate e con la Guardia di Finanza. Si ricorda, infine, che a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n°445 e successive modificazioni ed integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dalla normativa citata in materia di autocertificazione è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e decade dai

benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. In caso di presentazione di dati incompleti o non corrispondenti a quanto emerso dalle verifiche compiute in sede di controllo, la domanda potrà essere esclusa anche successivamente alla pubblicazione della graduatoria definitiva.

Gli elenchi degli aventi diritto al contributo saranno inviati alla Guardia di Finanza per i controlli previsti dalle leggi vigenti. A tale scopo il soggetto che presenta la domanda di contributo dovrà indicare nella stessa anche il proprio codice fiscale.

Art. 4 – Presentazione delle domande

La domanda può essere presentata da un qualunque soggetto del nucleo familiare residente nell'alloggio, anche se non intestatario del contratto di locazione.

Le domande di partecipazione redatte sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 e compilate unicamente sui moduli predisposti dal Comune di Pisa, devono essere presentate nei termini stabiliti dal presente bando secondo una delle seguenti modalità:

- a mano presso la sede dell'A.P.E.S. S.c.p.a. Via Fermi, n° 4 – Pisa nei giorni di **martedì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 – giovedì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 17,00 ;**
- inviate per posta a mezzo raccomandata A/R all'A.P.E.S. S.c.p.a. Via Fermi, n°4 - 56126 Pisa;
- Le domande, che perverranno oltre tale termine non saranno considerate valide al fine della partecipazione al presente bando;
- Per le domande spedite per posta a mezzo raccomandata A/R farà fede il timbro dell'Ufficio Postale accettante.

Copia del presente bando e dei modelli per la domanda e per l'eventuale opposizione sono disponibili nelle seguenti sedi:

- presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico posto in Lungarno Galilei n°43, (**tutti i giorni dalle ore 8,30 alle ore 12,30 - martedì e giovedì anche dalle ore 15,00 alle ore 17,00**);
- presso le sedi delle Circoscrizioni 1,2,3,4,5 e 6;
- presso A.P.E.S. S.c.p.a. Pisa via Fermi,4 nei giorni di **martedì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e giovedì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 17,00**;
- presso le sedi di Pisa dei seguenti sindacati degli inquilini: Sictet, Sunia, Uniat e Unione Inquilini.

Art. 5 – Formazione e pubblicazione della graduatoria

A.P.E.S. S.c.p.a. Pisa procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità e predispone, secondo i criteri di cui ai precedenti articoli, la graduatoria provvisoria che verrà approvata dalla Direzione Servizi Educativi, Politiche Sociali e Politiche della Casa con proprio atto.

La graduatoria provvisoria è formulata secondo l'ordine indicato:

- 1) Concorrenti inseriti nella fascia A);
- 2) Concorrenti inseriti nella fascia B).

I soggetti in possesso dei requisiti di ammissibilità sono collocati in tale graduatoria distinti nelle sopra citate fasce A) e B) in base, per ciascuna fascia, alla diversa percentuale di incidenza canone/ISE indicata all'art. 1 lettera D).

Le percentuali di incidenza, considerate al secondo decimale, vengono arrotondate per difetto all'unità inferiore e per eccesso all'unità superiore secondo le norme fiscali vigenti.

Detta graduatoria, con l'indicazione dei modi e dei tempi per l'opposizione e del nome del responsabile del procedimento, è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Pisa e presso A.P.E.S. S.c.p.a. Pisa Via Fermi n°4, Pisa per 15 giorni consecutivi.

Entro i **15 giorni** della pubblicazione della graduatoria provvisoria all'Albo Pretorio gli interessati possono inoltrare opposizione avverso la stessa da presentare:

- a mano presso la sede dell'A.P.E.S. S.c.p.a. Via Fermi, n° 4, Pisa;
- o da inviare per posta a mezzo raccomandata A/R all'A.P.E.S. S.c.p.a. Via Fermi, n°4, c.a.p. 56126, Pisa.

Per l'opposizione ci si può avvalere dell'apposito modulo.

- Le opposizioni che perverranno oltre i **15 giorni** della pubblicazione della graduatoria provvisoria all'Albo Pretorio non saranno prese in esame;
- Per le opposizioni spedite per posta a mezzo raccomandata A.R. farà fede il timbro dell'Ufficio Postale accettante.

Entro i successivi **15 giorni** A.P.E.S. S.c.p.a. predisponde la graduatoria definitiva che sarà successivamente approvata dalla Direzione Servizi Educativi, Politiche Sociali e Politiche della Casa con proprio atto.

Art. 6 – Esclusione dal Bando

Pena l'esclusione, le domande di partecipazione al bando dovranno essere debitamente sottoscritte e dalle stesse dovranno risultare tutti i dati ed il possesso di tutti i requisiti, le condizioni ed i documenti richiesti dallo stesso.

Art. 7 - Durata del contributo

Il contributo ha durata massima annuale corrispondente a quanto disposto dal decreto 7 giugno 1999 del Ministero dei Lavori Pubblici, in attuazione dell'art. 11 della legge 431/1998 ed è erogato, nella misura a ciascuno spettante, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Il contributo decorre dal 1° gennaio dell'anno 2010 o dalla data di effettiva decorrenza del contratto di locazione se questa è successiva al 1° gennaio 2010, e cessa al 31/12/2010.

Nel caso di cambio di alloggio nell'ambito del Comune avvenuto tra il 1/1/2010 e la data di scadenza del bando dovranno essere presentati entrambi i contratti di locazione regolarmente registrati

Il contributo medesimo verrà calcolato sulla base delle mensilità intere maturate: a tal fine le frazioni di mese inferiori o uguali a 15 giorni non saranno prese in considerazione mentre saranno valutate come mese intero le frazioni uguali o superiori a 16 giorni.

L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie. L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è, invece, causa di decadenza dal diritto al contributo dal giorno in cui vi è l'effettiva disponibilità dell'alloggio assegnato.

Art. 8 - Calcolo del contributo

La posizione reddituale del richiedente da assumere a riferimento per il calcolo del contributo è quella risultante da una certificazione ISE non scaduta al momento di presentazione della domanda, avente ad oggetto i redditi del nucleo familiare determinato ai sensi della normativa ISE stessa riferiti all'anno 2009.

Coloro che non saranno in grado di produrre l'attestazione ISE/ISEE con i redditi richiesti (riferiti all'anno 2009) dovranno comunque presentare un'attestazione ISE/ISEE non scaduta riferita ai redditi 2008 e saranno inseriti **con riserva** nella graduatoria provvisoria: **con l'obbligo di produrre l'attestazione aggiornata ai redditi 2009 entro il termine di scadenza delle opposizioni, a pena di esclusione.**

Per gli studenti universitari la dichiarazione ISE di riferimento è quella del soggetto a cui lo studente risulti fiscalmente a carico.

L'erogazione del contributo a soggetti che dichiarano "ISE zero" è possibile soltanto in presenza di espressa certificazione a firma del responsabile del competente ufficio della USL, che attesta che il

soggetto richiedente usufruisce di assistenza da parte dei servizi sociali del Comune oppure in presenza di autocertificazione circa la fonte di sostentamento. Nella fascia di “ISE zero” sono compresi tutti i soggetti che hanno un ISE pari a zero, ovvero che hanno un ISE inferiore o comunque incongruo rispetto al canone di locazione per il quale richiedono il contributo. Si considera incongruo l’ISE dal quale risulta che la somma dei redditi del nucleo familiare è inferiore al canone di locazione.

Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori.

In caso di residenza nell’alloggio di più nuclei familiari il canone da considerare per il calcolo del contributo, è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero complessivo dei nuclei residenti nell’alloggio.

Il contributo teorico è calcolato sulla base dell’incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE calcolato ai sensi del D.lgs. 109/98 e successive modificazioni ed integrazioni secondo i seguenti parametri:

- a) Fascia A: il contributo è tale da ridurre l’incidenza del canone sul valore ISE al 14% per un importo massimo arrotondato di euro 3.100,00;
- b) Fascia B: il contributo è tale da ridurre l’incidenza del canone sul valore ISE al 24% per un importo massimo arrotondato di euro 2.325,00.

Il contributo teorico è poi rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi.

La data dalla quale decorrono le mensilità utili per l’erogazione del contributo è quella dell’attribuzione della residenza anagrafica (ove successiva al 1° gennaio 2010).

Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dai contratti di locazione regolarmente registrati, al netto degli oneri accessori ed aggiornato in base agli indici ISTAT.

Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio nello stesso Comune, il contributo è erogabile solo previa verifica da parte del Comune circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda. Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all’ISE da documentare ad A.P.E.S. S.c.p.a. Pisa, via Fermi, 4 - Pisa entro i termini per la presentazione delle ricevute comprovanti l’avvenuto pagamento del canone di locazione. L’entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria. In caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell’alloggio a cui si riferisce la domanda.

Il contributo erogato a seguito della partecipazione al presente bando non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque ente erogati e in qualsiasi forma a titolo di sostegno alloggiativo. A tale scopo nella domanda di partecipazione al presente bando dovrà essere dichiarato di non beneficiare di alcun contributo di tale natura, oppure indicare l’ente erogatore del contributo e, se già riscosso o conosciuto, l’importo di tale contributo, affinché sia possibile erogare l’integrazione al canone per la differenza, qualora lo stesso sia inferiore all’integrazione spettante. Nel caso di anticipazione al richiedente del contributo di cui si tratta da parte dei Servizi Sociali della ASL, il contributo sarà erogato direttamente ai Servizi Sociali della ASL stessi a titolo di rimborso.

Nel caso in cui alla presentazione delle ricevute si accerti un canone formale diverso da quello dichiarato in fase di presentazione di domanda (da cui era derivata conseguentemente una posizione utile in graduatoria), si procede nel seguente modo:

- a) canoni pagati in misura superiore: non si dà luogo a revisione della graduatoria e del relativo contributo;
- b) canoni inferiori a quanto dichiarato: si procede alla rideterminazione della posizione in graduatoria ed al ricalcolo del contributo spettante.

In caso di decesso del beneficiario, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell’immobile e sulla base delle ricevute attestanti l’avvenuto pagamento dei canoni

di locazione, è assegnato agli eredi. In tal caso gli eredi dovranno presentare le ricevute di pagamento entro le scadenze indicate dal presente bando. Nel caso in cui si presentino degli eredi, essi dovranno essere in possesso della certificazione (atto notorio o simili) che attesti il loro stato, oltre al possesso delle ricevute fino alla data del decesso del richiedente.

Art. 9 – Erogazione del contributo

Il Comune eroga il contributo ai beneficiari previa presentazione delle ricevute che attestano l'avvenuto pagamento del canone di locazione. L'entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate.

I contributi di cui al presente bando saranno erogati secondo l'ordine stabilito nella graduatoria generale definitiva, nei limiti delle dotazioni del Fondo nazionale per l'integrazione dei canoni di locazione integrate dalla Regione e trasferite al Comune di Pisa e da quest'ultimo, a sua volta, integrate, secondo quanto disposto nella deliberazione della Giunta Regionale n°265 del 6 aprile 2009.

L'Amministrazione si riserva, all'atto dell'assegnazione delle risorse da parte della Regione, di destinare una parte delle stesse alla fascia "B". Tale percentuale, ove non sia dato un contributo a tutti i soggetti della fascia "A", non può superare il 40% delle risorse assegnate. Contestualmente sarà ripartita la quota del fondo a carico del Comune.

Il contributo effettivo spettante ai singoli soggetti presenti in graduatoria sarà erogato - qualora il Fondo complessivo risulti insufficiente a coprire l'intero fabbisogno della fasce A e B - in percentuale inferiore al 100% del contributo teorico secondo una ripartizione proporzionale (che potrà essere diversa per le diverse fasce) che sarà quantificata una volta conosciuta con precisione l'entità del Fondo spettante al Comune di Pisa ed il numero dei beneficiari.

L'Amministrazione provvederà di norma ad erogare, secondo criteri che saranno successivamente specificati, il contributo con un primo acconto relativo ai canoni di locazione versati nel **periodo gennaio-maggio dell'anno 2010** provvedendo a saldare la differenza, in un momento successivo, allorché avrà a disposizione l'intero ammontare delle risorse del Fondo che le saranno state assegnate da parte della Regione Toscana.

Nel caso in cui si proceda alla corresponsione dell'acconto il contributo sarà erogato, pena decadenza dal beneficio, unicamente ai soggetti che avranno allegato alla domanda di partecipazione le ricevute comprovanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione relativi al periodo gennaio-maggio 2010.

Il successivo saldo sarà versato, per la differenza, previa presentazione - avvalendosi dell'apposito modulo - delle ulteriori ricevute relative al periodo gennaio-dicembre 2010, dal 3 gennaio 2011 entro il termine perentorio del 31 gennaio 2011 pena la decadenza dal relativo beneficio. Tale ricevute dovranno essere consegnate a mano all'A.P.E.S. S.c.p.a. in Via Fermi, n° 4, 56122 - Pisa, nell'orario di martedì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e giovedì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 17,00, oppure inviate tramite per posta, a mezzo raccomandata, al medesimo indirizzo.

Nel caso in cui non sia erogato l'acconto, il contributo sarà concesso in un'unica soluzione e le ricevute relative all'intero anno 2010 dovranno essere inviate secondo le modalità sopra indicate per il saldo. In tal caso chi avrà già presentato quelle relative ai primi 5 mesi si limiterà ad inviare quelle degli 7 mesi successivi, mentre tutti gli altri potranno presentare le ricevute relative all'intero anno 2010.

Art. 10 - Riscossione del contributo

I beneficiari potranno riscuotere il contributo ad essi spettante recandosi direttamente presso una delle **Filiali della Banca di Credito Cooperativo di Fornacette** presenti nel territorio comunale allorché l'Amministrazione darà notizia, attraverso la stampa e sul proprio sito web, della possibilità di riscossione.

Art.11 - Informativa

Informativa ai sensi del T.U. sulla Privacy in vigore dal 1/01/2004 (D.Lgs 30/06/2003 n°196): i dati personali richiesti sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento relativo al presente bando e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. Il responsabile del trattamento dei dati è l'Istruttore Direttivo Sig.ra Linda Guidi, dipendente A.P.E.S., che è anche responsabile del procedimento ai sensi della L.241/90 e successive modifiche e integrazioni.

Il presente bando è consultabile anche presso le pagine web del Comune di Pisa all'indirizzo:

<http://www.comune.pisa.it/politicheabitative/>

e presso le pagine web dell'A.P.E.S. S.c.p.a. all'indirizzo www.apespisa.it

Pisa, lì 06/05/2010

La Dirigente